

POSA IN OPERA ARTIGIANI ESTERNI

DOMANDA Si chiede se siano corrette le modalità di fatturazione di seguito indicate: impresa (A) commercializza infissi, pavimenti, e altri prodotti per l'edilizia. Per la posa dei predetti articoli si avvale dell'opera di posatori esterni (B) i quali fatturano direttamente la posa all'impresa (A), che a sua volta fattura al cliente (C) la fornitura dei prodotti ed unitamente la relativa posa. Impresa (A) fattura al cliente (C) con IVA in quanto si tratta di fornitura e posa in opera (non si tratta di contratto di appalto), mentre il posatore (B) fattura al commerciante (A) assoggettando l'operazione a *reverse charge*.

RISPOSTA Le operazioni, così come descritte, risultano essere corrette.

Ed infatti, nell'ipotesi del servizio di installazione e allestimento di beni resi da soggetti terzi su incarico della società cedente, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 37 del 2015, ha affermato che, qualora le prestazioni rese da soggetti terzi, su incarico della società che commercializza i beni, siano riconducibili – sotto il profilo oggettivo – ai servizi di installazione di impianti e completamento di edifici (di cui al citato articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), e rientrino nei codici di attività di cui alla Tabella ATECO 2007, tali prestazioni devono essere assoggettate al meccanismo del *reverse charge*.

CORRISPETTIVI TELEMATICI. COMMERCIO ELETTRONICO INDIRECTO

DOMANDA Si chiede se possono considerarsi esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi anche coloro che effettuano commercio elettronico indiretto.

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate, con la Risposta n.9 del 22 gennaio 2019, afferma che, se l'operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto – in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio – la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non è soggetta all'obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione), come previsto dall'articolo 22 del decreto IVA, né all'obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, ai sensi dell'articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.

Il recente D.M. 14 maggio 2019, inoltre, ha disposto l'esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anche per le operazioni di cui citato art. 2, del D.P.R. n. 696 del 1996, tra le quali rientrano, appunto, "le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza".

Pertanto, alla luce di quanto sopra accennato, si ritiene che i soggetti che effettuano il commercio elettronico indiretto sono esonerati dall'obbligo in argomento.

LIBRERIE – TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

DOMANDA Viene chiesto se l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri previsto, a decorrere dal 1° luglio p.v., per i soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro, valga anche per le librerie.

RISPOSTA Secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019, in fase di prima applicazione, l'obbligo in questione non si applica, altresì, alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 696 del 1996, tra le quali sono ricomprese anche le cessioni di libri.

Pertanto, le librerie dovrebbe godere dell'esenzione dall'obbligo in questione.

Inoltre, si precisa che, sempre in base al citato D.M., fino al 31 dicembre 2019, l'esenzione in argomento riguarda anche le operazioni collegate e connesse, nel caso di specie, alla cessione di libri effettuate in via marginale, purché i ricavi o compensi non siano superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno 2018.

CESSIONE DI AZIENDA IN REGIME FORFETTARIO

DOMANDA Si chiede di conoscere come trattare fiscalmente la plusvalenza da cessione da azienda nel caso in cui l'azienda individuale ceduta abbia adottato il regime forfettario.

RISPOSTA Nel regime forfettario non si ha alcuna tassazione delle plusvalenze, poiché in tale regime assumono rilevanza solo i ricavi. Nell'anno di cessione, dovranno essere dichiarati solo i redditi derivanti dall'attività esercitata fino al momento della cessione (Circ. n.10 del 4 aprile 2016).

FATTURA ELETTRONICA

DOMANDA Si chiede di conoscere come sia possibile assolvere l'imposta di bollo nel caso di fatture elettroniche

RISPOSTA Per le fatture elettroniche l'imposta di bollo deve essere assolta secondo le modalità di cui al D.M. 17 giugno 2014. Il versamento del tributo, quindi, dovrà essere effettuato solo tramite modello F24.

A partire dal 1° gennaio 2019, l'imposta di bollo deve essere versata ogni tre mesi, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di chiusura del trimestre di riferimento.

Nella fattura deve essere indicato che l'imposta di bollo viene assolta secondo le modalità nel citato D.M.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, metterà a disposizione dei contribuenti, all'interno della loro area riservata, l'importo dovuto in base alle fatture elettroniche emesse.

DI SEGUITO, SI RIPORTANO LE ULTERIORI RISPOSTE FORNITE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

DOMANDA Ho acquisito prima del 21 dicembre 2018 un modulo contenente il conferimento della delega al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici". Posso utilizzare tale delega per effettuare l'adesione al servizio di consultazione per conto del mio cliente?

RISPOSTA A seguito delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, a partire dal mese di luglio 2019 sarà possibile aderire al servizio di consultazione mediante apposita funzionalità resa disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi. La consultazione e il download delle fatture elettroniche all'interno del portale sarà possibile, a regime, solo se l'utente – o un suo intermediario specificatamente delegato – avrà aderito al servizio. Questa novità è stata introdotta con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018 che, oltre a modificare il provvedimento del 30 aprile 2018, ha modificato anche il provvedimento del 5 novembre 2018 e il relativo modello di conferimento delle deleghe ai servizi del portale Fatture e Corrispettivi. Conseguentemente, le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare – per conto dei propri clienti – l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.



FAQ

GO